

Articolo 21

Rapporti con altri Trattati

Il presente Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi gli Stati siano parte.

Articolo 22

Riservatezza

1. Gli Stati convengono di conservare la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di estradizione ed ogni altra informazione, relativa alla estradizione medesima, acquisita successivamente alla consegna della persona estradata.

2. Entrambi gli Stati si impegnano a rispettare e mantenere il carattere di riservatezza o segretezza della documentazione ed informazioni ricevute da o fornite all'altro Stato, quando vi è una domanda espressa in tal senso da parte dello Stato interessato.

Articolo 23

Soluzione di Controversie

1. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazioni fra le Autorità Centrali.

2. Se non dovessero raggiungere un accordo, la controversia sarà risolta mediante consultazioni per via diplomatica.

Articolo 24

Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione

1. Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte Contraente comunica ufficialmente all'altra, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Trattato.

3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto sei mesi dopo la data di detta comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.

4. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO a Pristina, il giorno 19 del mese giugno dell'anno 2013 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, albanese, serba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenze riguardo l'interpretazione, prevale il testo inglese.

**Per il Governo della
Repubblica Italiana**



**Per il Governo della
Repubblica del Kosovo**

